



LEGGE REGIONALE

"Modifica alla legge regionale 31 ottobre 1995, n. 37 'Misure urgenti nel settore del trasporto pubblico locale. Differimento di termini"

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

1. I termini del 30 giugno 1996 e del 31 marzo 1996, previsti dal comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 31 ottobre 1995, n. 37 sono prorogati rispettivamente al 30 novembre 1996 e al 30 settembre 1996.
2. Sono nulli gli eventuali atti o provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 31 ottobre 1995, n. 37.
3. Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione del comma 1, stimata in lire 2,5 miliardi, si provvede mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996:

PARTE II - SPESA

Variazione in aumento

Cap. n. 0553022 "Spese per la gestione stralcio delle pendenze residue dopo la cessazione delle gestioni dei servizi di trasporto pubblico locale in affidamento precario regionale. Art. 3 legge regionale n. 37/95":

competenza	cassa
L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000



Variazione in diminuzione

Cap. n. 0592040 "Annualità di ammortamento mutuo ripiano disavanzi pregressi di esercizio nel settore dei trasporti pubblici locali (legge 403/90 e legge 32/93 - Decreto legge 563/94)":

competenza	cassa
L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000

F.to IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(sig. Gaetano Carrozzo)

F.to I CONSIGLIERI SEGRETARI
(prof.ssa Anna Maria Carbonelli - sig. Angelo Cera)

F.to IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(dott. Renato Guaccero)



E'estratto del verbale della seduta del 24 luglio 1986 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

F.to IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(sig. Gaetano Carrozzo)

F.to I CONSIGLIERI SEGRETARI
(prof.ssa Anna Maria Carbonelli - sig. Angelo Cera)

F.to IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(dott. Renato Guaccero)